

Codice A1814B

D.D. 25 settembre 2026, n. 1868

Pratica AL-A-2019. Rinnovo concessione con subentro per attraversamento con condotta di adduzione acqua potabile del Fiume Bormida su passerella metallica in comune di Bistagno (AL). Integrazione deposito cauzionale. Accertamento di € 116,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 116,00 (Cap. 442030/2026). Richiedente: SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802).



ATTO DD 1868/A1814B/2026

DEL 25/09/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Pratica AL-A-2019. Rinnovo concessione con subentro per attraversamento con condotta di adduzione acqua potabile del Fiume Bormida su passerella metallica in comune di Bistagno (AL). Integrazione deposito cauzionale. Accertamento di € 116,00 (Cap. 64730/2026) e Impegno di € 116,00 (Cap. 442030/2026). Richiedente: SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802).

Con Determinazione Dirigenziale n. 1685 del 09.10.2006 era stata accordata, dal Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico di Alessandria, alla Ditta Amag S.p.A (Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A.) la concessione in sanatoria per attraversamento con condotta di adduzione acqua potabile del Fiume Bormida su passerella metallica in comune di Bistagno (AL).

Con atto costitutivo in data 28/11/2016 è stata costituita la società Amag Reti Idriche S.p.A., della quale l'Azienda Multiutility Acqua Gas S.p.A. è unico socio.

Nell'atto costitutivo si dichiara, tra l'altro, che la società conferitaria diventa titolare di tutti i beni di qualsiasi natura del ramo di azienda stesso, con tutte le concessioni ed autorizzazioni amministrative di qualsiasi natura e specie, di tutti i rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire lo svolgimento dell'attività di impresa, dei contratti attivi e passivi e comunque di tutti i beni mobili e immobili relativi al predetto ramo di azienda che debbono pertanto volturarsi in capo alla Società per azioni, ritenendosi autorizzati tutti gli enti, le amministrazioni, gli uffici interessati sia pubblici che privati ad effettuare le volture e le annotazioni necessarie.

Con nota in data 21/11/2025, ns. prot. n. 51990, è stato comunicato l'avvenuto cambio di ragione sociale a decorrere dal 29/09/2025 da Amag Reti Idriche S.p.A. a Società di Gestione Riunita Idrico S.p.A. (SOGERI S.p.A.), mantenendo invariata la P. IVA.

Con istanza in data 23/02/2026, ns. prot. n. 9478, la SOGERI S.p.A., avente sede in Alessandria (AL), Via Damiano Chiesa 18, ha presentato domanda di rinnovo di concessione demaniale per

attraversamento con condotta di adduzione acqua potabile del Fiume Bormida su passerella metallica in comune di Bistagno (AL).

Vista la relazione, allegata alla domanda di rinnovo, a firma del dell'Ing. Riccardo Dellosta, con la quale si dichiara che non vi sono state modifiche sostanziali dello stato dei luoghi e del tipo d'uso, che non sono state apportate variazioni alle opere autorizzate e della quale l'Ufficio di Alessandria del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti ha preso visione per l'ammissibilità del mantenimento in essere della Concessione.

Con nota in data 04/03/2026, ns. prot. n. 11228, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria, in qualità di autorità idraulica competente, ha richiesto alla SOGERI S.p.A. documentazione progettuale integrativa, che la società concessionaria ha provveduto ad inviare in data 28/07/2026, ns. prot. n. 34819.

Acquisito il nulla osta idraulico PIAL4207 rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria (di seguito AIPo), pervenuto in data 24/09/2026, ns. prot. n. 43386, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le prescrizioni cui il concessionario dovrà attenersi.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è possibile rilasciare la concessione per anni 30, sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare, a versare il canone demaniale dell'anno in corso e l'integrazione della cauzione, entro 30 giorni dalla richiesta, e comunque entro il 31/12/2026, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r. 10/2022.

Il canone annuo è determinato in Euro 218,00 (duecentodiciotto/00), ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 2656 del 12.12.2024.

Contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari € 25,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay avvenuto in data 23/02/2026, associate all'accertamento contabile 519/2026 sul capitolo 31225.

Preso atto che Amag S.p.A. in data 30/08/2006, aveva versato, mediante conto corrente postale, la somma di Euro 320,00 (trecentoventi/00) a titolo di deposito cauzionale (Acc. n. 78/2006–Reversale n. 10901 del 20/09/2006).

Considerato che il versamento del deposito cauzionale, previsto dall'art. 11 del regolamento può essere effettuato tramite fideiussione bancaria o assicurativa o tramite modalità PagoPA a favore della Regione Piemonte.

Preso atto che la SOGERI S.P.A. (codice soggetto 395802), in quanto società subentrata ad Amag S.p.A. che aveva effettuato il deposito cauzionale, ha scelto di eseguire il versamento dell'integrazione del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte con modalità PagoPA.

Verificato che la SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802) deve corrispondere l'importo totale di Euro 334,00 (Euro trecentotrentaquattro/00), di cui:

- Euro 116,00 dovuti a titolo di integrazione deposito cauzionale;

- Euro 218,00 dovuti a titolo di canone anno 2026.

Ritenuto:

- di accertare l'importo di Euro 116,00 sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, dovuti dalla SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802) a titolo di integrazione deposito cauzionale;

- di impegnare, a favore della SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802) – P.IVA 02525300063– l'importo di Euro 116,00 sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026, per consentire la restituzione del deposito cauzionale di cui si tratta.

Allo svincolo di tale cauzione si provvederà mediante l'emissione di un atto dirigenziale da parte del Settore Tecnico regionale - Alessandria e Asti, a seguito della richiesta dell'interessato della verifica del rispetto delle prescrizioni impartite, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del regolamento.

L'importo di Euro 218,00, dovuto a titolo di canone demaniale dell'anno 2026 verrà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (Codice ben. n. 128705).

Dato atto della necessità di caricare sul Portale Enti Creditori una lista di carico di complessivi Euro 334,00, riferibile alle somme dovute alla Regione Piemonte dalla SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802) a titolo di integrazione deposito cauzionale e canone demaniale dell'anno in corso a cui dovrà essere associato il numero di accertamento assunto rispettivamente con la presente determinazione e con la con la D.D. n. 2610/A1800A/2025, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti.

Alla SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802) verrà inviato un avviso di pagamento contenente un Codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) da utilizzare al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata.

L'accertamento del sopra descritto deposito cauzionale non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi.

Verificata la capienza dello stanziamento di competenza sul capitolo U 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e la compatibilità del programma di pagamento con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs n. 118/2011 e s.m.i.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del rinnovo concessione demaniale in questione è avvenuto oltre i termini istruttori previsti, per le verifiche tecniche connesse al rilascio del parere idraulico di AIPO, a seguito delle integrazioni prodotte dal soggetto richiedente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento Regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica al Regolamento Regionale di Contabilità n. 9/2021;
- DGR 12-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021;
- Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026);
- Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e successive modificazioni;
- DGR 1-2209/2026/XII Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- L.R. 05/08/2026 n. 17 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie";
- D.G.R. n. 11-2973 del 07 Agosto 2026 -" Bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Attuazione della L.R. 05/08/2026 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e disposizioni finanziarie;

determina

- di concedere alla SOGERI S.p.A. il rinnovo della concessione con subentro per attraversamento con condotta di adduzione acqua potabile del Fiume Bormida su passerella metallica in comune di Bistagno (AL);
- di richiedere l'integrazione della cauzione, il canone relativo al 2026 e la firma del disciplinare di rinnovo concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;
- di stabilire:
 - a. la decorrenza del rinnovo della concessione dalla data del presente provvedimento;
 - b. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento dell'integrazione della cauzione e del canone anno 2026 entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
 - c. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
 - d. che il canone annuo, fissato in € 218,00 soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed sarà versato alla scadenza prestabilita indicata nell'Avviso di pagamento che sarà recapitato al concessionario;
- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che l'importo di Euro 218,00 dovuto dalla SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802), a titolo di canone demaniale per l'anno 2026, sarà incassato sull'accertamento n. 516/2026 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026 (cod. ben. n. 128705);
- di accertare l'importo di Euro 116,00 dovuto dalla SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802) a titolo di integrazione deposito cauzionale sul capitolo 64730 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di impegnare l'importo di Euro 116,00 a favore della SOGERI S.p.A. (codice soggetto 395802) P. IVA 02525300063, sul capitolo 442030 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, esercizio 2026, la cui transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale qualora ne sorgano i presupposti;
- di dare atto che l'importo di € 25,00, per spese di istruttoria, è stato introitato sul capitolo 31225 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026.

Si attesta che l'accertamento richiesto non è stato già assunto con precedenti atti amministrativi e che la presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Grazia Pastorini

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. schema_disciplinare_AL-A-2019_-_SOGERI.pdf
2. PIAL4207-NOID_rinnovo_concessione_attr_alveo.pdf



Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Schema Disciplinare di Rinnovo Concessione con subentro per

attraversamento con condotta di adduzione acqua potabile del fiume Bormida su passerella metallica in comune di Bistagno (AL)

Corso d'acqua: Fiume Bormida

Comuni di: Bistagno (AL)

Pratica AL-A-2019

rilasciato a

***SOGERI SPA, avente sede legale in Alessandria, Via Damiano Chiesa n. 18,
P.IVA 0252530063***

contenente

gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il Rinnovo della concessione demaniale per gli usi di cui sopra, ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R emanato con D.P.G.R. del 16/12/2022 recante “ Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004 n. 12) ”.

Rep n. _____ del _____

Art. 1

Oggetto del disciplinare

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinato il Rinnovo della concessione con subentro per attraversamento con condotta di adduzione acqua potabile del fiume Bormida su passerella metallica in comune di Bistagno (AL), come indicato nella documentazione allegata all'istanza di rinnovo concessione presentata in data 23/02/2026, perfezionata in data 28/07/2026.

Il Rinnovo è accordato fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni

Il Rinnovo della concessione per utilizzo demanio idrico con servitù di cui all'art.1 viene accordato:

- nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di rinnovo concessione rilasciato con D.D. n. _____ del _____, che si intendono qui integralmente richiamate.
- nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico PIAL4207 rilasciato in data 24/09/2026, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Ufficio Operativo di Alessandria.

Art. 3

Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rinnovata a titolo precario per 30 anni, dalla data di scadenza della concessione e fino al 31/12/2055.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è rinnovata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione dei manufatti, se presenti, e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari.

Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 218,00 (duecentodiciotto/00).

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. , si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Concessione, il concessionario aveva versato, all'atto del subentro, a favore della Regione Piemonte, una cauzione di importo pari a € 320,00 (trecentoventi/00) integrata, con il Rinnovo, di un importo pari a € 116,00 (centodieci/00), in virtù dell'adeguamento del canone.

Il deposito cauzionale già versato sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, dall'anno successivo alla scadenza della concessione, mentre potrà essere trattenuto in tutto o in parte dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali

Per tutti gli effetti connessi a presente atto il concessionario elegge domicilio presso SOGERI S.p.A., Via Damiano Chiesa n. 18, 15121 Alessandria.
Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Alessandria li,

Firma del concessionario

SOGERI S.P.A.

Il Legale rappresentante

per l'Amministrazione

REGIONE PIEMONTE

Il Responsabile Settore Tecnico AL – AT
Ing. Davide Mussa

(firmato in digitale)



Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: 6.10.20/02_Pidr/202/2026A/PIAL4207/4

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
PEC: tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL4207 - Pratica AL-A-2019 - Rinnovo concessione per attraversamento con condotta di adduzione acqua potabile del fiume Bormida su passerella metallica in comune di Bistagno (AL).

Richiedente: So.Ge.R.I. S.p.A.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, con riferimento all'istanza pervenuta dal Settore Tecnico Regionale prot. n. 10347 del 27/02/2026 (acquisita al prot. AIPo 6189 in pari data) con la quale la società So.Ge.R.I. S.p.A. richiede il rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento del fiume Bormida con condotta di adduzione acqua potabile su passerella metallica, in comune di Bistagno (AL);

PREMESSO che la scrivente Agenzia, in qualità di Autorità Idraulica competente, non ha mai rilasciato parere in merito all'opera di cui trattasi, essendo stato il progetto approvato da parte dell'allora competente Ministero dei Lavori Pubblici;

CONSIDERATO che al fine di poter esprimere il Nulla Osta idraulico di cui sopra, AIPo ha richiesto con nota prot. 6609 del 03/03/2026 la trasmissione di idonea documentazione tecnica relativa allo stato di fatto dell'opera e che So.Ge.R.I. S.p.A. ha provveduto a trasmettere la suddetta documentazione con PEC del 28/07/2026 (acquisita al prot. AIPo 23809 in pari data);

VISTA la documentazione tecnica integrativa trasmessa;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" R.D. n. 523 del 25/07/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna e la valutazione del rischio bellico;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER QUANTO DI COMPETENZA AI SOLI FINI IDRAULICI
AI SENSI DEL R.D. N. 523/1904**

al rinnovo della concessione demaniale per l'attraversamento del fiume Bormida con condotta di adduzione di acqua potabile su passerella metallica, in comune di Bistagno, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, sradicare vegetazione o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali eventualmente interessate, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
2. ogni modifica al manufatto e opere accessorie, dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Agenzia;

Agenzia Interregionale per il fiume Po

Ufficio Operativo di Alessandria
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
Tel.0131-254095 fax 0131-260195

www.agenziapo.it

ufficio-al@agenziapo.it PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00043386 del 24/09/2026

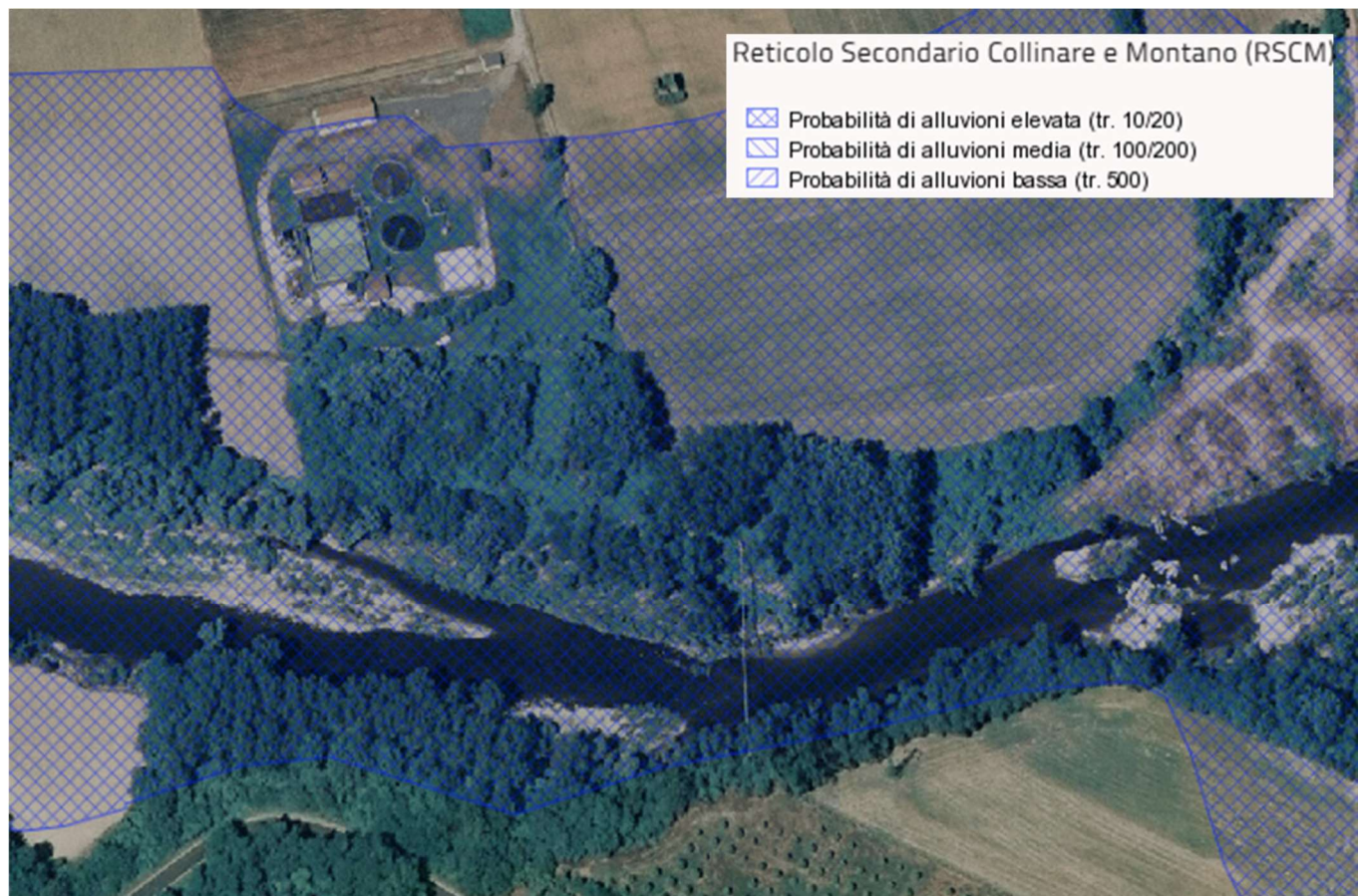
l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Richiedente;

3. dopo ogni evento di morbida e/o piena del corso d'acqua dovrà essere verificata da parte del Concessionario che la condotta e la relativa passerella metallica di sostegno non abbiano subito danneggiamenti tali da comportare possibili problematiche anche dal punto di vista idraulico, procedendo urgentemente ai necessari interventi di messa in ripristino della stessa;
al verificarsi di tale evenienza si potrà operare in via d'urgenza ai sensi dell'art. 58 del T.U. 523/1904, dandone immediata comunicazione alla scrivente Agenzia ed alla Regione Piemonte, allegando idonea documentazione fotografica;
4. dopo ogni evento di morbida e/o piena del corso d'acqua dovrà altresì essere verificata l'eventuale presenza di accumuli di materiale a ridosso dei piloni di sostegno in sponda, provvedendo all'occorrenza alla rimozione del materiale intercettato ed all'idoneo smaltimento dello stesso nel rispetto della normativa vigente, dandone opportuna comunicazione alla scrivente Agenzia ed alla Regione Piemonte;
5. l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla scrivente Agenzia e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
6. resta esclusa ogni responsabilità da parte della scrivente Agenzia in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in correlazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamenti od innalzamenti dell'alveo), in quanto resta obbligo per il Richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta del manufatto stesso mediante la realizzazione di quelle opere che saranno, all'uopo, ritenute necessarie, sempre previa approvazione della competente Autorità idraulica;
7. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;
8. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito al rilascio del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;
9. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dalla presente parere; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;
10. rimane l'onere in capo al Richiedente, su richiesta dell'Autorità idraulica competente, di provvedere a proprie spese all'adeguamento/spostamento dell'attraversamento per ogni eventuale successiva esigenza connessa alla necessità di realizzare opere di manutenzione e/o difesa idraulica in alveo e/o sulle sponde e relative pertinenze idrauliche e nelle latitanti aree golenali (adeguamento e/o nuova realizzazione di arginature/opere di contenimento dei livelli idrici di piena), o alla modifica della vigente pianificazione di bacino;
11. **il presente Nulla Osta idraulico continuerà a valere per tutta la durata della concessione che sarà rilasciata; qualora dovessero verificarsi nel frattempo variazioni significative dello stato dei luoghi tali da comportare la necessità di intervenire sull'attraversamento esistente, con modifica rispetto a quanto a suo tempo autorizzato, lo stesso N.O. idraulico sarà da ritenersi decaduto ed occorrerà richiedere una nuova autorizzazione idraulica, per come già previsto al succitato punto 2);**
per ogni eventuale esigenza di manutenzione all'attraversamento, si dovrà comunque provvedere ad acquisire la preventiva autorizzazione idraulica della scrivente Agenzia nella sua qualità di Autorità Idraulica competente.

Si rammenta, in ogni caso, che in caso di eventuali piene del corso d'acqua nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal Richiedente, causati dagli eventuali fenomeni

esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Si rappresenta, infine, che l'area in questione ricade all'interno della perimetrazione delle aree allagabili con *probabilità di alluvioni elevata* del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po (attualmente in fase di aggiornamento per il terzo ciclo di pianificazione 2027-2033 e pubblicate per la fase di partecipazione attiva degli interessati sul geoportale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi del decreto del Segretario Generale dell'Autorità di bacino n. 4 del 19/01/2026), per come indicativamente rappresentato nello stralcio cartografico sotto riportato:



Di tale condizione occorrerà tenere conto in occasione dei possibili eventi di morbida e/o piena, ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità, adottando per tempo tutte le necessarie azioni di prevenzione e salvaguardia in accordo col sistema di Protezione Civile del Comune di Bistagno (AL).

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

Il presente nulla osta idraulico dovrà far parte dell'atto di rinnovo della concessione che verrà rilasciato da Codesto Settore Tecnico Regionale, al quale si richiede di inoltrarne copia, con annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo, anche al Comune territorialmente competente per opportuna conoscenza e per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1933.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Ing. Luca Franzi

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: L. Vattimo – S. Visconti – A. Bovone

(N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC: ufficio-al@cert.agenziapo.it)